

**DELIBERA N. 17/21/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA  
SOCIETÀ TELERENT S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA  
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELERENT- LCN 17”) PER LA  
VIOLAZIONE DELL’ART. 5 TER, COMMA 6 DELLA DELIBERA 538/01/CSP  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 07/2020 - PROC. 52/20/MRM-CRC)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione servizi e prodotti del 4 febbraio 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito anche Testo unico;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CONS, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;



VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la convenzione del 5 febbraio 2018 che delega al Co.Re.Com. Sicilia l’esercizio della funzione di “vigilanza sul rispetto degli obblighi in materia di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale [...]”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, cont. n. 7/2020, è stata contestata in data 15 settembre 2020 e notificata in pari data alla società Telerent S.r.l., fornitore del servizio di media in ambito locale su frequenze televisive terrestri identificato dal marchio “*Telerent - LCN 17*”, la violazione della disposizione contenuta nell’art. 5 ter, comma 6 della delibera 538/01/CSP, per aver mandato in onda “*trasmissioni inerenti la propaganda del gioco del lotto nella fascia oraria compresa tra le ore 07.00 e le ore 24.00*”. In particolare, i funzionari incaricati della Div. XIV Ispettorato Sicilia, nell’ambito delle attività svoltesi in virtù dell’accordo di collaborazione stipulato con il Co.Re.Com. Sicilia, dopo aver esaminato le registrazioni fornite dalla predetta società relative al periodo 06 luglio /12 luglio 2020, hanno riscontrato che l’emittente Telerent, nell’arco del periodo monitorato, ha mandato in onda, nella fascia oraria compresa tra le ore 07.00 alle ore. 24.00, la trasmissione “*Casalotto*” in cui vengono inserite “*telepromozioni di propaganda*” concernenti il gioco del lotto e servizi telefonici di tipo interattivo (portale multi servizi).

## 2. Deduzioni della società

La predetta società, nel presentare i propri scritti difensivi in data 20 ottobre 2020, ha chiesto l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, eccependo che *“i programmi televisivi oggetto di contestazione non sono da classificarsi come televendite, bensì come programmi di carattere informativo/intrattenimento, nel corso dei quali è contemplata l'introduzione di finestre promozionali di un portale telefonico a pagamento multiservizi che, a sua volta, fornisce servizi informativi sull'elenco abbonati (tasto 1 del portale), sul turismo/viaggi (tasto 2 del portale) e sulle estrazioni del lotto (tasto 3 del portale). Le numerazioni telefoniche che appaiono sullo schermo televisivo non sono impiegate per offrire servizi di previsioni sul gioco del lotto, ma solo per l'accesso al portale multiservizi”*. Tale modus operandi è tenuto in conformità della circolare n. 6/2013 del 25 marzo 2013 emanata dalla Federazione radio e televisione italiana.

## 3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, valutata la documentazione versata in atti, gli Uffici di questa Autorità hanno ritenuto non meritevole di accoglimento la proposta del Comitato di procedere alla comminazione della sanzione per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5 ter, comma 6, della delibera 538/01/CSP.

Quanto al merito della contestazione, giova sottolinearsi come il tenore recato dalla predetta norma sia chiaro nel riferire il divieto di trasmissione nella fascia oraria tra le ore 7 e le ore 24 a *“la propaganda di servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi simili di tipo interattivo audiotex e videotex quali “linea diretta” conversazione, “messaggerie vocali”, “chat line”, “one to one” e “hot line” [...].”*

La fattispecie *de qua*, tuttavia, non può essere ricondotta all'ipotesi normativa che si presume violata. Il Corecom Sicilia, infatti, ha contestato, come si legge testualmente nell'atto di avvio del procedimento, la messa in onda di una *“telepromozione di propaganda del gioco del lotto”*, secondo una dizione che, però, non è coerente rispetto al dettato normativo, che si riferisce – per l'appunto – alla propaganda e non alla telepromozione.

La fattispecie in esame è, comunque, priva dagli elementi specifici della *“propaganda”* come descritta dal comma 6 dell'art. 5-ter della delibera 538/01/CSP, quali *“linea diretta”, “conversazione”, “messaggerie vocali”, “chat line”, “one to one” “hot line”* il cui divieto nella fascia oraria 07-24 è stabilito in maniera inequivoca dall'articolo 1, comma 26, della l. n. 650/1996.

Di talché, la condotta posta in essere della società in questione non è ascrivibile all'ipotesi normativa contestata.

RITENUTO, pertanto, di non potersi dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio per insussistenza della contestata violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 5-ter, comma 6 della delibera n. 538/01/CSP;



UDITA la relazione del Commissario Elisa Giomi, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

**DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Telerent S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telerent – LCN 17", per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 4 febbraio 2021

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba